

ALLEGATO A

PROPOSTE DI VARIAZIONE AL REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2026

Legenda: le parti da eliminare sono ~~cancellate nella modalità seguente~~
le parti da aggiungere sono evidenziate in giallo

Articolo 27

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, **escludendo la superficie relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario.** Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso privato, il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a 300 (trecento) centimetri quadrati.
- 8 Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

10. Per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata secondo i coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

Articolo 29

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie sopra citate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:

- per le occupazioni:

a) alle strade o aree appartenenti alla categoria uno viene applicata la tariffa piena;

b) la tariffa per le strade o aree della seconda categoria è ridotta nella misura del 25%;

- per le autorizzazioni:

a) alle strade appartenenti alla categoria normale viene applicata la tariffa base;

b) la tariffa per le strade della categoria speciale è maggiorata del 60%.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

7. Le tariffe deliberate possono essere annualmente rivalutate, a decorrere dall'esercizio 2026, sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dell'articolo 19-bis del decreto legge n. 95/2025.

Articolo 30

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa base. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:
 - per le occupazioni:
 - a) alle strade o aree appartenenti alla categoria uno viene applicata la tariffa piena;
 - b) la tariffa per le strade o aree della seconda categoria è ridotta nella misura del 25%;
 - per le autorizzazioni:
 - a) alle strade appartenenti alla categoria normale viene applicata la tariffa base;
 - b) la tariffa per le strade della categoria speciale la tariffa è maggiorata del 60%.
3. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 10%.
5. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 10%.
6. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
7. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
8. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
9. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
10. Le tariffe deliberate possono essere annualmente rivalutate, a decorrere dall'esercizio 2026, sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dell'articolo 19-bis del decreto legge n. 95/2025.

Articolo 32

Occupazioni non assoggettate al canone

1. Come previsto dal comma 833, sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purchè di superficie non superiore ad 1 mq, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune ai termine della concessione;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - j) **le targhe nonché** le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzioni di beni o servizi che contraddistinguono la sede **o il cantiere** ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq;
 - k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a due (2) mq per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a quattro (4) mq per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei caratteri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a sei (6) mq per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (associazioni e società sportive dilettantistiche), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3.000 posti;

- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purchè attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di 0,5 mq per ciascuna vetrina o ingresso;
2. Oltre le esenzioni disciplinate al comma 1 e dalle ulteriori norme che debbano ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):
- a) le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
 - b) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - c) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano facilmente rimovibili;
 - d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;
 - e) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore ad un'ora;
 - f) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
 - g) i passi carrabili di qualsiasi tipo;
 - h) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 (sei) ore;
 - i) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - j) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, nell'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al tramite della concessione medesima;
 - k) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, ove questi manchino, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta;
 - l) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq.

Articolo 36

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale (categoria normale e categoria speciale), alle finalità del messaggio

pubblicitario e al formato del manifesto. Appartengono alla categoria speciale le località indicate nel prospetto “Località in categoria speciale” (Allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, appartengono alla categoria normale tutte le località comprese nel restante territorio comunale. Per le affissioni aventi carattere commerciale nella categoria speciale, si applica la maggiorazione del 60%. Qualora non venga diversamente richiesto la suddivisione tra categoria speciale e normale è prevista nella misura del 50 per cento dei fogli commissionati.

3. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella prevista al comma 827 dell'articolo 1 della legge 160/2019 con l'applicazione del coefficiente dedicato e deliberato dalla Giunta Comunale.
4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa è maggiorata del 100 per cento.
6. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa.
7. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono deliberati dalla Giunta Comunale. **Le tariffe deliberate possono essere annualmente rivalutate, a decorrere dall'esercizio 2026, sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dell'articolo 19-bis del decreto legge n. 95/2025.**
8. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 62

Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. ~~Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.~~
2. **In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione.**
3. **Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo di segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.**

4. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 67

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

1. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 Gennaio ~~2023~~ 2026.